

**CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI LEASING FINANZIARIO DI BENI
MOBILI
PROCEDURA APERTA EX ART. 55 DEL D. LGS. 163/2006 – DELIBERA DI CDA
DEL 28.01.2014
C.I.G. 5618771482**

Art. 1) OGGETTO DELLA GARA

La stazione appaltante con la presente procedura aperta ex.art. 55 D.Lgs. 163/2006, intende individuare il soggetto finanziario che stipulerà i contratti di locazione finanziaria per la fornitura di autoveicoli di servizio e veicoli, attrezzature e beni destinati alla raccolta rifiuti presso A.C.S.E. S.p.A., per il periodo di due anni decorrente dalla consegna del servizio, per un importo indicativo in valore capitale pari a circa complessivi € 2.000.000,00 + Iva di legge.

I suddetti beni mobili saranno scelti dalla stazione appaltante a seguito di apposite procedure di gara con le quali verranno individuati i relativi fornitori.

La stazione appaltante non assume alcun impegno circa l'ammontare effettivo del capitale da finanziare, che potrà essere fissato solo al momento della definitiva aggiudicazione delle relative gare di fornitura, per cui l'importo sopra riportato deve intendersi puramente indicativo.

Art. 2) CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche del leasing finanziario riferite al singolo contratto di leasing sono le seguenti:

- durata del contratto di leasing: 60 mesi dalla data di stipula degli stessi;
- periodicità dei canoni: i canoni dovranno essere mensili anticipati
- stipula del contratto entro 15 giorni dalla data di collaudo positivo e definitivo della fornitura che risulterà da apposito verbale;
- riscatto finale: 1% del valore del bene offerto in fase di gara;
- max canone iniziale: max 15% del valore del bene offerto in fase di gara;
- tasso applicato: indicizzato con piano di ammortamento obbligatorio;
- spese accessorie: spese sottoscrizione contratto, spese invio comunicazione periodica, spese gestione e calcolo indicizzazione, spese incasso, etc.

Art. 3) IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo contrattuale stimato, su base annua, del servizio oggetto della presente gara è pari ad € 100.000,00, oneri compresi ed Iva esclusa, per un importo complessivo a base d'asta, per la durata dei contratti di leasing (n. 5 anni) pari ad € 500.000,00 (eurocinquecentomila/00), oneri compresi ed IVA esclusa.

Il suddetto importo stimato dell'appalto complessivo è calcolato in conformità a quanto stabilito dall'art. 28 comma 12 lett. a2) del DLgs 163/2006, ossia compresi gli onorari, le commissioni, gli interessi e le altre forme di remunerazione.

Detto importo non vincolante per la Stazione Appaltante, ha la funzionalità di indicare il limite massimo delle prestazioni effettivamente richieste, fermo restando che A.C.S.E. S.p.A.,

nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per un importo inferiore a quello sopra indicato.

L'importo per gli oneri di sicurezza (DUVRI) non soggetto a ribasso d'asta è pari a zero non essendovi interferenza.

Si ritiene di poter omettere l'indicazione dell'importo del costo del personale di cui all'art. 82 comma 3-bis, da non assoggettare a ribasso d'asta, in quanto trattasi di servizi finanziari in cui non si prevede impiego di manodopera diretto e specifico nello svolgimento del presente contratto.

Art. 4) AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il criterio di valutazione della migliore offerta è basato sul prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. LGS, 163/2006.

In particolare la gara sarà aggiudicata alla società che offrirà lo spread più basso da aggiungere all'Euribor3 Mesi/360 come rilevato dal Sole 24 Ore.

Art. 5) ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della stazione appaltante:

- la ricezione dei beni in consegna;
- l'uso diligente dei beni;
- il pagamento dei canoni periodici;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, che verrà eseguita dalla Stazione Appaltante a mezzo la propria officina interna o tramite ditte esterne specializzate e regolarmente autorizzate;
- la tassa di proprietà e gli oneri assicurativi.

Art. 6) ONERI A CARICO DELLA SOCIETA' DI LEASING

Sono a carico della società di leasing:

- la conclusione con i fornitori individuati dalla stazione appaltante dei contratti di compravendita dei beni oggetto di leasing;
- la garanzia dell'utilizzo dei beni da parte della stazione appaltante.

Art. 7) PIANO D'AMMORTAMENTO

La società di leasing aggiudicataria, dovrà formulare, prima della stipula del contratto, il proprio piano di ammortamento a quote anticipate, con applicazione di un tasso di interesse indicizzato, per tutta la durata contrattuale.

Il piano dovrà tener conto di tutte le condizioni inserite nel presente capitolato ed in particolare della durata del contratto, della periodicità dei canoni, del tasso di interesse applicato e dello spread offerto in sede di gara.

Per quanto riguarda il tasso di interesse verrà considerato l'Euribor 3Mesi/360, come rilevato dal Sole 24 Ore nei due giorni lavorativi precedenti la stipula del contratto.

Art. 8) OPZIONE D'ACQUISTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà alla fine del periodo contrattuale di riscattare i beni oggetto del contratto di leasing con il solo pagamento della quota di riscatto pari all'1% del valore capitale iniziale, senza ulteriori spese e oneri (eccetto l'IVA).

Art. 9) ESTENSIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare alle medesime condizioni dell'aggiudicazione l'importo previsto nel presente capitolato nella misura massima del 20%.

Art. 10) ASSICURAZIONI

I beni oggetto del contratto di leasing finanziario sono garantiti, in via principale, dalle polizze assicurative in essere presso la stazione appaltante.

In particolare detti contratti prevedono tra l'altro la copertura assicurativa in caso di:

1. Incendio: valido per tutti gli automezzi
2. Furto: valido per tutti gli automezzi
3. RCA: massimale 6.000.000
4. Atti vandalici/Eventi atmosferici: valido per tutti gli automezzi.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare, di volta, le singole necessità assicurative del fornitore del servizio di leasing finanziario in relazione alle differenti fattispecie contrattuali da porre in essere.

Art.11) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La stazione appaltante, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto all'oggetto dell'appalto, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Si applica nella fattispecie l'art. 86 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 12) REQUISITI DEI CONCORRENTI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

I requisiti dei concorrenti rispondono a quanto previsto dagli artt. 34, 35, 36, 37,38,39, 41 e 42 del D.Lgs 163/2006 e sono meglio dettagliati nel bando di gara nel disciplinare di gara e negli atti correlati.

A) Requisiti di ordine generale per il fornitore e per il finanziatore

- a) Non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/06;
- b) Non sussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1 bis co. 14 della L. 383/01 per i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso fino alla conclusione del periodo di emersione;
- c) di non aver nei propri confronti in corso di applicazione la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), inerenti i reati ambientali di cui all'art. 25-undecies, comma 7, nonché ogni altra condanna prevista dall'art. 32-quater del codice penale, come introdotto dall'art. 120 della L. 24.11.1981, n. 689, che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) dell'inesistenza a proprio carico di provvedimenti sanzionatori di cui al DM 20.04.2012 (Attuazione dell'art. 83-bis, comma 15 del DL 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.08.2008, n. 133, in materia di autotrasporto);

B) Requisiti di carattere professionale

- a) Essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, e risultare attivo per il settore congruente con l'oggetto della gara;
- b) Essere iscritto nell'albo e nell'elenco generale di cui agli artt.13 e 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 nonché le banche e le società finanziarie comunitarie operanti nel regime del mutuo riconoscimento, anche riunite in raggruppamenti di impresa secondo le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

C) Requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo*

- a) Bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa dell'anno **2012** non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00);
- b) **Elenco dei principali leasing finanziari concessi negli ultimi tre anni (2013, 2012, 2011)**, di importo complessivo non inferiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila), intesi calcolati in conformità quanto stabilito dall'art. 28 comma 12 lett. a2) del D.Lgs 163/2006, ossia compresi gli onorari, le commissioni, gli interessi e le altre forme di remunerazione, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di forniture prestate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

*I mezzi di prova di questi requisiti sono appresso elencati:

- Per questi affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 i controlli avvengono attraverso il servizio AVCPASS dell'AVCP, ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 163/2006.

Art. 13) GARANZIE

➤ DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria nella misura del 2% dell'importo dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006, da costituire mediante fidejussione bancaria od assicurativa, con validità residua di almeno 120 giorni. Nel caso di polizza assicurativa, le condizioni generali non devono prevedere il diritto della preventiva escussione del debitore principale (art 1954 cc.) e recare la espressa rinuncia ad avvalersi delle condizioni di cui all'art. 1957 cc.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

➤ DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'esecutore del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve espressamente prevedere la rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale.

La cauzione resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dopo la liquidazione dell'ultimo conto e la definizione di tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza.

Art. 14) SUBAPPALTO E CESSIONE.

L'eventuale subappalto è regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. La quota subappaltabile è pari al 30% dell'importo contrattuale.

Il contratto non può essere ceduto anche parzialmente, ad altra società.

Le cessioni di credito non potranno essere fatte valere se non previa accettazione della stazione appaltante, a seguito formale notifica degli atti nei modi e termini di legge.

Art. 15) FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'ordine di pagamento della società di leasing all'appaltatore avverrà a seguito regolare collaudo degli automezzi ad alla loro materiale consegna al committente.

Il canone di leasing è onnicomprensivo: esso include il corrispettivo per la disponibilità dei beni, nonché ogni altro onere (spese generali, utili, spese tecniche/professionali, imposte, ecc.) sostenuto dalla società di leasing che non sia riconducibile agli oneri della Stazione Appaltante sopra indicati.

La periodicità del pagamento del canone è mensile anticipata secondo i termini di pagamento previsti dal D.lgs. 231/2002 ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali").

In ciascuna fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo alla gara. I pagamenti saranno effettuati mediante R.I.D. bancario – previo adeguamento dello stesso strumento di pagamento agli obblighi inerenti la tracciabilità degli istituti bancari - e mediante

accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

In caso di inadempienze risultanti dalle verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante in ordine a quanto sopra, la stessa bloccherà i pagamenti verso la società aggiudicataria, che non potrà in alcun modo opporre contestazioni ed addebiti di penali di qualunque natura.

ART. 16) REGISTRAZIONE, MODIFICHE E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo all'affidamento della presente fornitura, avente per oggetto la prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposta a registrazione a tassa fissa e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria, ivi compreso le spese per la stipula del contratto con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

Le spese di pubblicazione del bando di gara sui quotidiani è a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 co 35 del DL 179/2012, convertito dalla L. 221/2012.

Ogni modifica al presente Capitolato deve risultare da atto scritto.

Art. 17) PENALITÀ

Il fornitore, nell'eseguire il servizio in oggetto, dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni del presentecapitolato, dell'offerta presentata, nonché a quelle di tutte le leggi e regolamenti vigenti.

In caso di inadempienza contrattuale, senza obbligo di messa in mora, la stazione appaltante applicherà una penale pari all'1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Tale penale potrà essere applicata per ogni inadempienza, ma in ogni caso il valore complessivo delle penali non deve superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 298 del DPR 207/2010.

In caso di inadempimenti reiterati, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere, senza obbligo di messa in mora, il contratto e di procedere a nuova aggiudicazione, in danno ed a spese dell'inadempiente, restando salvi ogni altro diritto ed azione.

L'importo della penale, verrà trattenuto dai canoni a scadere e/o dalla cauzione definitiva.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante emissione della relativa fattura da parte dell'ACSE S.p.A., senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

Il pagamento delle fatture emesse dalla società di leasing sarà subordinato al pagamento delle fatture relative alle penalità emesse dall'ACSE S.p.A..

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso la società di leasing dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima.

La società di leasing prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ACSE S.p.A. di richiedere il risarcimento degli eventuali maggioridanni.

Art. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E PER REATI ACCERTATI (ART. 135 DEL DLGS 163/2006)

Il contratto si può risolvere di diritto per inadempienza nei seguenti casi:

- a) sospensione totale o parziale, anche temporanea, della fornitura, senza giustificato motivo;
- b) violazione reiterata degli obblighi contrattuali inerenti la qualità delle prestazioni;
- c) cessione o sub-affidamento, o violazione delle norme di cui agli artt. 117 e 118 del D.Lgs 163/2006 e della lettera di invito;
- d) transazioni finanziarie siano state eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- e) fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;

- f) sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell’appaltatore che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs 06.09.2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del cpp, dagli artt. 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del cp, nonché per reati di usura (644 cp), riciclaggio (648-bis cp), nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante (356 cp), di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro;
- g) sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento nei confronti dell’appaltatore che dispone la perdita di uno o più requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
- h) sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento nei confronti dell’appaltatore per l’applicazione di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), inerenti gli articoli della Sez. III (Responsabilità amministrativa da reato), quali p.e., l’art. 25-septies sulla sicurezza sul lavoro, l’art. 25-undecies, comma 7, sui reati ambientali, nonché ogni altra condanna prevista dall’art. 32-quater del codice penale, come introdotto dall’art. 120 della L. 24.11.1981, n. 689, che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 19) RISCATTO ANTICIPATO DEI BENI OGGETTO DEL CONTRATTO

E’ facoltà della stazione appaltante di procedere, durante il periodo contrattuale, a riscattare anticipatamente quote dei beni oggetto del contratto di leasing anche in più momenti, attraverso un’acomunicazione scritta.

L’esercizio di tale facoltà comporterà il pagamento dei canoni ancora da pagare al valore attuale degli stessi senza ulteriori oneri.

Il tasso di attualizzazione di detti canoni sarà l’Euribor 3 Mesi/360 rilevabile alla data di estinzione anticipata del contratto sul quotidiano “il sole 24 ore”.

Art. 20) CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Nocera Inferiore (SA).

Art. 21) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non riportato nel presente capitolato si rinvia alle norme del D.Lgs. 163/2006 del Codice Civile e a tutte le altre norme specifiche regolanti la materia.

Art. 22) PRIVACY

I dati che verranno forniti dal committente per le ragioni di cui al presente appalto saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa di cui alla D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e fermo restando il segreto professionale.

Le parti dovranno dichiarare di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati

personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Il committente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali e giuridici ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti.

Art. 23) NORME FINALI

Tutte le comunicazioni tra le parti, oltre alla documentazione d'offerta, dovranno essere obbligatoriamente in lingua italiana.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente capitolato.

Nulla sarà dovuto alle concorrenti qualora la S.A., ritenendo le offerte presentate nonsufficientemente congrue, non intenda aggiudicare la presente gara.

Art. 24) CLAUSOLA AVCPASS

➤ CLAUSOLA AVCPASS (Per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00)

A norma dell'art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) del D.Lgs 163/2006 e di cui alla Deliberazione AVCP n. 111/2012, alla relativa relazione del 13.12.2012, nonché ai Comunicati del Presidente del 30.10.2013 e del 16.12.2013, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara, di importo uguale o superiore ad € 40.000,00 devono registrarsi al sistema AVCPPASS "Operatore economico" presso: <http://www.avcp.it/portal/public/classc/Servizi/ServiziAccessoRiservato>, secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa, **la cui mancanza comporta l'esclusione dalla gara.**

Sarà onere della stazione appaltante procedere d'ufficio all'acquisizione delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/2000, effettuate dagli operatori economici in sede di gara così come chiarito dal Consiglio di Stato Se. III – sentenza 26.09.2013, n. 4785.

L'operatore economico dovrà fornire tutti gli elementi utili al fine di consentire l'espletamento del controllo, che verranno espletati dalla stazione appaltante mediante ricorso esclusivo alla Banca Dati dell'AVCP.

Ai sensi del punto 7. (Verifica ex art. 48 e DPR 28.12.2000, n. 445 della Determinazione dell'AVCP n. 1 del 15.01.2014 (Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006), a partire dal 01.01.2014 l'accertamento dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, di cui all'art. 48, commi 1 e 2 del D.Lgs 163/2006, sono effettuati d'ufficio dalla stazione appaltante mediante ricorso esclusivo alla Banca Dati dell'AVCP.

Il mancato riscontro delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/2000, presentate dagli operatori economici in sede di gara, da parte della stazione appaltante mediante la Banca Dati dell'AVCP, sia dei requisiti generali (art. 38 Codice appalti) che speciali (artt. 41 e 42

Codice appalti), comporta, ai sensi dell'art. 48 e 75, comma 6 del Codice appalti, la revoca o la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Scafati, lì 28/01/2014

Il Responsabile Amministrativo
Rag. Enzo Mercogliano